



Casinò Lugano SA

Concessione A per l'esercizio di una casa da gioco

N° 2023-A-11

del 29 novembre 2023

Il Consiglio federale svizzero,

su raccomandazione della Commissione federale delle case da gioco (CFCG)
del 6 novembre 2023,
su proposta del Dipartimento di Giustizia e Polizia (DFGP) del 24 novembre 2023,
in esecuzione della legge federale sui giochi in denaro (LGD, RS 935.51)
e delle sue disposizioni esecutive,
rilascia alla società

Casinò Lugano SA

UID CHE-102.147.258

6900 Lugano

(di seguito «il concessionario»)

una concessione per l'esercizio di una casa da gioco in base all'articolo 5 LGD.

1. Elementi di base e condizione per il rilascio della concessione

La concessione è rilasciata sulla base della legge federale del 29 settembre 1917 sui giochi in denaro (LGD, RS 935.51) e delle sue disposizioni esecutive anzi che sulle indicazioni fornite dal concessionario nella procedura di concessione.

Con le lettere in data 22 marzo 2023 e 21 marzo 2023, il Cantone e il Comune di ubicazione consentono all'esercizio di una casa da gioco sul loro territorio.

Le disposizioni della presente concessione si applicano con riserva di eventuali modifiche alle basi giuridiche applicabili.

2. Diritti e obblighi del concessionario

2.1. Diritti del concessionario

Il concessionario ha il diritto, dal 1° gennaio 2025 per un periodo di 20 anni, di gestire nella Città di Lugano una casa da gioco in cui propone i giochi da casinò ai sensi

dell'articolo 3 lettera g LGD in combinato disposto con l'articolo 3 dell'Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511) e l'articolo 4 dell'Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 sulle case da gioco (OCG-DFGP, RS 935.511.1) autorizzati dalla CFCG (art. 16 cpv. 1 LGD).

Il concessionario può inoltre svolgere piccoli tornei di poker a condizione di essere autorizzato dalla CFCG (art. 16 cpv. 3 LGD).

Previa autorizzazione della CFCG, il concessionario può anche svolgere giochi di destrezza, nonché proporre la partecipazione a scommesse sportive e lotterie di terzi (art. 62 LGD).

Il concessionario non ha alcun diritto alla proroga o al rinnovo della concessione scaduta.

2.2. Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna a:

- rispettare la legislazione applicabile, adempiere agli obblighi di comunicazione e informazione cui soggiace e attenersi alle direttive e alle istruzioni della CFCG,
- proteggere la popolazione, in modo duraturo e adeguato secondo lo stato attuale della scienza, dai rischi inerenti ai giochi da casinò proposti,
- gestire la casa da gioco con la dovuta diligenza, integrità e professionalità nonché con il necessario senso di responsabilità,
- garantire una gestione dei giochi di qualità, sicura e trasparente,
- ispirarsi agli standard internazionali e integrare i principi della buona prassi laddove possibile e opportuno,
- creare le premesse per la tassazione corretta della casa da gioco.

Il concessionario è tenuto ad avviare l'esercizio dei giochi entro e non oltre il 31 dicembre 2025. In presenza di impedimenti oggettivi la CFCG può eccezionalmente estendere tale termine dietro richiesta giustificata. La concessione può essere revocata senza indennizzo se il concessionario non ha avviato l'esercizio entro il termine fissato (art. 15 cpv. 1 lett. b n. 2 LGD).

3. Condizioni e oneri

Il concessionario deve rispettare le condizioni e oneri seguenti (art. 8 cpv. 2 LGD):

3.1. Mezzi finanziari propri (art. 8 cpv. 1 lett. c LGD e art. 12 OGD)

Il capitale azionario liberato del concessionario deve ammontare, per tutto il periodo concessionale, ad almeno 4 milioni di franchi.

Inoltre, il capitale proprio del concessionario ai sensi dell'articolo 959a capoverso 2 n. 3 del Codice civile svizzero (CO; RS 220) deve ammontare, per tutto il periodo concessionale, ad almeno il 30 per cento della somma di bilancio o il 20 per cento del prodotto netto dei giochi realizzato. È determinante il valore più elevato fra questi due.

I mezzi finanziari impiegati per assumere una partecipazione nel concessionario non possono provenire da una donazione o un prestito, indipendentemente dal livello di partecipazione.

È vietata la concessione di prestiti, crediti o qualsiasi altra messa a disposizione di denaro (fatto salvo il versamento di dividendi) da parte del concessionario a favore di aventi economicamente diritto o di persone a loro vicine.

Chi assume una partecipazione nel concessionario deve dimostrare di soddisfare le condizioni applicabili agli aventi economicamente diritto ai sensi della legislazione sui giochi in denaro.

3.2. Gestione indipendente (art. 8 cpv. 1 lett. b n. 2 e lett. d LGD e art. 9 OGD)

Tutti i compiti principali e le attività centrali per l'esercizio di una casa da gioco devono essere di norma svolti dai collaboratori del concessionario, quindi da soggetti vincolati da un contratto di lavoro, non da un rapporto mandatario. La CFCG può ammettere eccezioni, dietro richiesta.

Ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione e ai collaboratori del concessionario è vietato svolgere attività in conflitto con gli interessi del concessionario o incompatibili per altre ragioni con la loro funzione operativa nella casa da gioco. Sono segnatamente escluse partecipazioni o attività in ditte di manutenzione, di fornitura o di consulenza che intrattengono rapporti con il concessionario.

3.3. Attività irreprensibile (art. 8 cpv. 1 lett. b n. 2 e lett. d LGD e art. 10 OGD)

Il concessionario si dota di un sistema interno per assicurare e migliorare la qualità al fine di pianificare, attuare, gestire e controllare opportunamente le misure riferite alla propria struttura organizzativa e procedurale (gestione della qualità).

Il concessionario valuta periodicamente l'efficacia del proprio operato alla luce del rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi legali, procedendo agli adeguamenti eventualmente necessari. Tiene debito conto di condizioni e prescrizioni mutate, dell'evoluzione tecnologica, delle nuove conoscenze e dei rischi incontrati.

Il concessionario, i suoi azionisti e/o aventi economicamente diritto si astengono dall'abusare di un'eventuale posizione o situazione in cui, in seguito a circostanze speciali, dominano il mercato o possono influenzarlo significativamente. Per abuso s'intende il fatto di ostacolare l'accesso o l'esercizio della concorrenza da parte di altri attori di mercato oppure di svantaggiare o favorire i partner commerciali. Vanno in

particolare evitate condotte inammissibili ai sensi della legge sui cartelli da parte di aziende con posizione di mercato dominante (assoluta o relativa).

4. Altre disposizioni

4.1. Inizio dell'esercizio (art. 15 OGD)

Dopo il rilascio della concessione, il concessionario può avviare l'esercizio dei giochi solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15 OGD e se la CFCG ha acconsentito all'inizio dell'esercizio.

4.2. Cessazione dell'esercizio (art. 15 cpv. 1, lett. b, n. 3 LGD)

Il concessionario che decide di cessare temporaneamente l'esercizio dei giochi, anche in parte, durante il periodo concessionale deve comunicarlo alla CFCG senza indugio.

Se cessa l'esercizio dei giochi per più di tre mesi, il concessionario può riavviarlo solo dopo che la CFCG ha appurato che sono soddisfatte le relative condizioni.

In caso di cessazione dell'esercizio per un periodo relativamente lungo, la concessione può essere revocata (art. 15 cpv. 1 lett. b n. 3 LGD).

4.3. Revoca, limitazione e sospensione della concessione (art. 15 LGD)

Se il concessionario non adempie le norme in materia di mezzi propri di cui al numero 3.1 supra, la concessione può essere revocata, sospesa, limitata o sottoposta a condizioni e oneri suppletivi.

Se la CFCG, in base all'articolo 15 LGD, ordina legittimamente la sospensione, la limitazione o la revoca della concessione, il concessionario non ha diritto a indennizzi.

4.4. Non cedibilità della concessione (art. 14 LGD)

La concessione non è cedibile. Sono nulli i negozi giuridici che infrangono o eludono tale divieto (art. 14 LGD).

4.5. Disposizioni transitorie

Se il rilascio della concessione comporta la continuazione di un rapporto concessorio in essere, le decisioni della CFCG relative a quest'ultima rimangono in linea di principio valide. Il concessionario è tenuto a proseguire la documentazione e le serie di dati prodotti nell'ambito della precedente concessione in adempimento dei suoi obblighi di legge e a tenerne debito conto nel prendere le proprie decisioni.

4.6. Emolumento

Per il rilascio della concessione è richiesto un emolumento unico di 30 000 franchi.

4.7. Pubblicazione

La concessione è pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone d'ubicazione (art. 11 cpv. 2 LGD).

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Rimedi giuridici:

La decisione del Consiglio federale sul rilascio della concessione non è impugnabile (art. 11 cpv. 1, seconda frase LGD).

